Pubblicato il 14/03/2018

Firmato digitalmente

N.01191 2018 REG.PROV.CAU.
N. 01451/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2018, proposto da:

Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Marco Petitto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;

contro

Alessandro Guido Gaeta, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lima, 20;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Nazionale Stampa Italiana, Unione Sindacale Giornalisti Rai, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Mileto, Bruno Del Vecchio, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Del Vecchio in Roma, piazza Cola di Rienzo 69;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata n. 1354 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandro Guido Gaeta;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accogliemento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Giusepp e De Vergottini, Marco Petitto, Vincenzo Fiorini in dichiarata delega dell'avv. Vincenzo Iacovino, Bruno del Vecchio e Salvatore Mileto

Considerato che il dott.. Gaeta ha chiesto l'accesso ai documenti relativi alla procedura di selezione denominata "*job posting*" indetta dalla RAI in data 20 dicembre 2016 per la copertura di alcune posizioni di capo redattore;
che il primo giudice, con sentenza n. 1354 del 2018, ha accolto in parte il ricorso, ordinando l'esibizione: *i*) «*dei verbali dei colloqui intercorsi con i candidati risultati vincitori e di ogni altro documento oggetto di valutazione ai fini della promozione a caporedattore, ivi compresi i curricula di tutti gli altri concorrenti*»; *ii*) dei «*nominativi della rosa dei nomi comunicata alla Direzione generale*»;
che l'appello non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto l'appellante è soggetta, nella vicenda in esame, all'applicazione delle norme in materia di accesso (artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990) in ragione della connessione strumentale del rapporto di lavoro che viene in rilievo con l'attività di rilevanza pubblica che l'appellante stessa svolge;

che, pertanto, è necessario consentire l'esibizione dei documenti indicati nella sentenza del Tribunale amministrativo, con le seguenti modalità procedimentali: *i*) assicurare il rispetto del contraddittorio con i controinteressati; *ii*) omettere la documentazione e i dati che non sono necessari perché non coinvolgono la posizione della parte appellata con riguardo alla specifica procedura concorsuale che viene in rilievo; *iiii*) omettere i dati che coinvolgono dati personali di terzi che non sono necessari per assicurare la tutela della parte appellata;

che, per quanto attiene al rischio, esposto dal difensore dell'appellante durante la discussione in camera di consiglio, di divulgazione dei dati a terzi e in particolari a possibili concorrenti della RAI, si tratta di un eventuale inconveniente di fatto, che, tra l'altro, potrebbe esporre la parte appellata a cui i documenti vengono consegnati, sussistendone i presupposti, a responsabilità per fatti a lui addebitabili.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta, con le prescrizioni indicate nella parte motiva, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe.

Le spese della presente fase cautelare sono compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 01451/2018 REG.RIC.

Vincenzo Lopilato **Sergio Santoro**

IL SEGRETARIO